



Decreto n° 0196 / Pres.

Trieste, 4 ottobre 2018

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE MODALITÀ TECNICO - PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA VARIAZIONE DEL POTENZIALE PRODUTTIVO VITICOLO AZIENDALE E PER LE MISURAZIONI DELLE SUPERFICI VITATE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2007, N. 20, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 FEBBRAIO 2016, N. 23.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 04/10/2018

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 28/09/2018

GIANFRANCO ROSSI

in data 28/09/2018

Richiamata la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) ed, in particolare l'articolo 8, comma 10, relativo alle rese massime di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP);

Richiamato il proprio decreto 12 febbraio 2016, n. 023/Pres. (Regolamento di disciplina delle modalità tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20);

Considerato che all'articolo 2, comma 1, lettera n) del proprio decreto n. 023/Pres./2016 è stabilito che la resa massima di produzione delle uve destinate alla produzione di vini senza DOP e senza IGP o varietali è quella della IGP avente il massimale più alto tra quelli riconosciuti in regione;

Preso atto che in annate climaticamente favorevoli si registrano dei notevoli incrementi nelle quantità di uve prodotte e non destinate alla produzione di vini DOP e IGP o varietali;

Atteso che, dalle più recenti rilevazioni emerge che la vendemmia 2018 si caratterizza per elevati livelli produttivi delle uve e, pertanto, al fine di tutelare le produzioni viticole regionali si rende necessario prevedere un aumento delle rese massime destinate alla produzione di vini senza DOP e senza IGP o varietali, entro i limiti attualmente ammessi anche dalla normativa statale;

Ritenuto, pertanto, di adeguare in tal senso il regolamento emanato con proprio decreto n. 023/Pres./2016, introducendo una disposizione che consenta, per la sola vendemmia 2018, l'applicazione dell'articolo 8, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino);

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2018, n. 1757;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento di modifica del regolamento di disciplina delle modalità tecnico - procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 23", nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -

